

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 5

Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano

(B.U. 17.8.1999, n. 37)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Attribuzioni e compiti dei Consigli camerali in materia di organizzazione e di personale)

1. I Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche.
2. Le materie demandate dalla legge regionale a regolamenti sono disciplinate con provvedimento dei Consigli camerali, sentite le rappresentanze sindacali del rispettivo personale camerale.

Art. 2

(Inquadramento di personale comandato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e dalla Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le Camere di commercio in posizione di comando, può previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale camerale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

Art. 3

(Finanziamento delle Camere)

1. Al fine di assicurare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano i necessari mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni amministrative, la Regione Trentino-Alto Adige interviene con un finanziamento annuale.
2. Tale finanziamento è previsto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente.
3. A favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano tale finanziamento è aumentato del 30 per cento del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, per fronteggiare le maggior spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo.

Art. 4
(Contabilità delle Camere)

1. L'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“ Art. 23
(Contabilità delle Camere)

1. Alla gestione del bilancio e all'amministrazione del patrimonio, nonché alla stipula e gestione dei contratti camerali si applicano le norme contenute nel decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287. L'adeguamento delle nuove norme dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2001.
2. Alle Camere di commercio è, comunque, riservata la facoltà di gestire il bilancio uniformandosi ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale previsti dal codice civile.
3. Per il perseguimento di finalità di pubblico interesse la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano può cedere alla Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, tramite trattativa privata, l'immobile ove si trova la propria sede centrale di Bolzano.
4. Il corrispettivo della compravendita non dovrà, peraltro, essere inferiore al valore corrente del mercato immobiliare locale.” .

Art. 5
(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, è previsto un onere complessivo di lire 4.465.800.000 di cui lire 2.220.800.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e 2.245.000.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è previsto un onere di lire 3.367.500.000.
3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 7.833.300.000 gravante sull'esercizio 1999 si provvede per lire 4.465.800.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 3.367.500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto nel capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.
4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante “ Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione” .

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 agosto 1999

per
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL VICEPRESIDENTE DELEGATO
T. GRANDI

VISTO:
p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
IL VICE PREFETTO VICARIO